

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 maggio 2005 - Deliberazione N. 672 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - AA.GG. del Personale - **Attuazione dell'art. 6 del Regolamento approvato con D.G.R. n. 2876 del 14 giugno 2002 - Dotazione organica provvisoria - Modifica D.G.R. n. 6682 del 16/12/2000.**

PREMESSO

- che con D.G.R. n. 2876 del 14.6.2002 è stato approvato il Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 21.04.1997 n.12 e dell'art.27 del D.Lgs. n.165 del 2001 concernenti la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale;

- che con Decreto del P.G.R. n.490 del 21 giugno 2002 è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge regionale 21 aprile 1997 n. 12 e dell'art.27 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 concernenti la costituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale";

- che con D.G.R. n.931 del 7.3.2003 è stata approvata l'integrazione del Regolamento recante disposizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge regionale 21 aprile 1997 n.12 e dell'art.27 del D.Lgs. 30 marzo n. 2001 n.165, concernente la costituzione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale;

- che il Consiglio Regionale, con delibera n.309/2 del 16.2.2005 ha convalidato i Regolamenti adottati dalla Giunta Regionale, convalidando anche il Regolamento n.490 del 1 giugno 2002 "recante disposizioni, ai sensi dell'art.1 comma 3 della L.R. 21 aprile 1997, n.12 e dell'art.27 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 concernente la costituzione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale"

- che con Decreto P.G.R n.286 del. 25 maggio 2005 è stata definita l'articolazione delle unità organizzative degli Uffici di diretta collaborazione ai sensi degli artt.3 e 7 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2876 del 2002;

- che al fine della definizione delle politiche regionali, per il coordinamento dei relativi progetti, per gli obiettivi che presuppongono apporti che non si esauriscono all'interno delle singole Aree operative, nonché per assicurare l'unitarietà complessiva dell'azione amministrativa, l'integrazione tra attività di indirizzo ed attività gestionale e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, viene insediata la "Conferenza dei Dirigenti di vertice delle strutture regionali", presieduta dal Capo di Gabinetto delegato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi del Decreto P.G.R n.286 del. 25 maggio 2005 ;

- che per assicurare la più ampia integrazione tra l'attività di valutazione dei Dirigenti preposti al vertice delle aree organizzative, destinatari diretti degli atti di indirizzo politico, con le strutture deputate alla valutazione e controllo strategico, è opportuno modificare il punto due della delibera di G.R. n. 6682 del 16.12.2000 come di seguito indicato: "di disporre che il suddetto Nucleo operi in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa regionale e sia collocato presso t'Ufficio di Gabinetto, riservando al Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, la nomina dei componenti e la facoltà di disporre in ogni momento eventuali variazioni e integrazioni della sua composizione"; e il punto quattro della suindicata delibera come di seguito indicato: "di riservarsi, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore delle Risorse Umane, con successivi provvedimenti di approvare i sistemi, le modalità operative ed i criteri che il Nucleo elaborerà";

CONSIDERATO

- che l'art. 6 del Regolamento prevede che "il personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito con delibera della Giunta Regionale e deve ricomprendere le unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi";

- che ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 165 del 2001 l'istituzione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è disposta nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa;

- che ai sensi dell'art.8 del Regolamento, l'ufficio di Gabinetto si avvale delle competenti strutture regionali e che i provvedimenti di assegnazione del personale sono di competenza dell'A.G.C. del Personale;

RITENUTO che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Presidente di cui all'articolo 6 del comma 1 Regolamento debba essere stabilito in via provvisoria dalle unità previste dall'art. 16, lett. a) della L.R.11/91 integrate da ulteriori 60 unità;

RITENUTO

- che l'assegnazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del personale dipendente con qualifica dirigenziale già dipendente dell'Amministrazione Regionale della Campania determina la revoca dell'incarico già conferito con provvedimento della Giunta Regionale o del Coordinatore;

- che ai Dirigenti Regionali cessati dagli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è riattribuito, ove possibile, l'incarico posseduto prima della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione; ove ciò non sia possibile, ai medesimi dirigenti, compete, in via prioritaria, il conferimento di un incarico di struttura equivalente tra quelli che si renderanno disponibili;

RITENUTO

- che al personale dirigenziale e di comparto assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte della responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, spetta un trattamento economico accessorio di diretta collaborazione sostitutivo degli istituti retributivi. Tale emolumento remunera anche la disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici;

RITENUTO

- che per l'adozione delle misure rivolte ad assicurare il rispetto dell'invarianza della spesa il Capo di Gabinetto comunica all'A.G.C. del Personale l'importo complessivo degli oneri economici relativi al personale necessario al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione;

- che agli oneri per il trattamento economico del personale dipendente della Regione si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. 6.23.104 e che in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale è necessario rendere indisponibili un numero di posti equivalenti sul piano finanziario;

RITENUTO che per il personale dirigenziale esterno la percentuale di cui all'art. 6 del Regolamento debba essere prevista entro il limite dell'8% della dotazione organica dei Dirigenti della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001. Il numero dei contratti stipulati presso gli uffici di diretta collaborazione viene computato ai fini della determinazione del limite massimo di incarichi dirigenziali conferibili dalla Giunta Regionale, ai sensi del citato art. 19, a soggetti esterni all'Amministrazione Regionale;

RITENUTO che per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, in comando o in fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza secondo il relativo ordinamento, per il periodo di durata del contratto. I soggetti diversi dai dipendenti pubblici non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente; agli incarichi presso le unità organizzative non si applica la valutazione;

RITENUTO che il personale con qualifica dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, proveniente da altre Amministrazioni pubbliche o da aziende o organismi privati, debba produrre idonea documentazione volta a dimostrare l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale o posizione equipollente;

RITENUTO che agli oneri per il trattamento economico del personale esterno si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 6.23.57, e che in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, è necessario rendere indisponibili un numero di posti equivalenti sul piano finanziario;

RITENUTO che il rapporto di lavoro del personale esterno assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è regolato dal contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di permanenza in carica del Presidente della Giunta Regionale, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;

RITENUTO che alla assegnazione del personale da adibire agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente debba provvedere il Dirigente dell'A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, sulla base della richiesta nominativa del Capo di Gabinetto; per i provvedimenti di assegnazione del personale dipendente della Giunta Regionale non è richiesto il nulla-osta della struttura di provenienza; il personale, viene ripartito tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente con atto del Capo di Gabinetto; il Capo di Gabinetto provvede, altresì, alla stipula dei contratti del personale esterno;

DATO ATTO che la materia di cui trattasi nel presente provvedimento è stata oggetto di informativa sindacale;

VISTA la L.R.n. 11/1991;

VISTO il D.L.vo n. 286/1999;

VISTO il D.L.Vo n. 165/2001;

VISTA la delibera di G.R. n. 6682 del 16.12.2000;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di prevedere che al fine della definizione delle politiche regionali, per il coordinamento dei relativi progetti, per gli obiettivi che presuppongono apporti che non si esauriscono all'interno delle singole Aree operative, nonché per assicurare l'unitarietà complessiva dell'azione amministrativa, l'integrazione tra attività di indirizzo ed attività gestionale e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, viene insediata la "Conferenza dei Dirigenti di vertice delle strutture regionali", presieduta dal Capo di Gabinetto delegato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi del Decreto P.G.R n.286 del 25 maggio 2005;

2. di modificare, - per assicurare la più ampia integrazione tra l'attività di valutazione dei Dirigenti preposti al vertice delle aree organizzative, destinatari diretti degli atti di indirizzo politico, con le strutture deputate alla valutazione e controllo strategico - il punto due della delibera di G.R.n. 6682 del 16.12.2000 come di seguito indicato: "di disporre che il suddetto Nucleo operi in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa regionale e sia collocato presso l'Ufficio di Gabinetto, riservando al Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane la nomina dei componenti e la facoltà di disporre, in ogni momento eventuali variazioni e integrazioni della sua composizione"; e il punto quattro della suindicata delibera come di seguito indicato: "di riservarsi, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore delle Risorse Umane, con successivi provvedimenti di approvare i sistemi, le modalità operative ed i criteri che il Nucleo elaborerà";

3. di stabilire che il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente di cui all'articolo 6 del comma l del Regolamento di cui all'oggetto debba essere stabilito in via provvisoria dalle unità previste dall'art. 16, lett.a) della L.R. 11/91 integrate da ulteriori 60 unità;

4. di prevedere che:

- l'assegnazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente dei Dirigenti Regionali determina la revoca dell'incarico già conferito con provvedimento della Giunta Regionale o del Coordinatore;

- ai Dirigenti Regionali cessati dagli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è riattribuito, ove possibile, l'incarico posseduto prima della prima della assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione; ove ciò non sia possibile, ai medesimi dirigenti, compete, in via prioritaria, il conferimento di un incarico di struttura equivalente tra quelli che si renderanno disponibili;

5. di stabilire che al personale dirigenziale e di comparto assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte della responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, spetta un trattamento economico accessorio di diretta collaborazione sostitutivo degli istituti retributivi. Tale emolumento di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici;

6. di prevedere che:

- per l'adozione delle misure rivolte ad assicurare il rispetto dell'invarianza della spesa, il Capo di Gabinetto comunica all'A.G.C. del Personale l'importo complessivo degli oneri economici relativi al personale necessario al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione;

- agli oneri per il trattamento economico del personale dipendente della Regione si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. 6.23.104 e che, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, è necessario rendere indisponibili un numero di posti equivalenti sul piano finanziario;

7. di disporre che:

- per il personale dirigenziale esterno la percentuale indicata dall'art.6 del Regolamento debba essere prevista entro il limite dell' 8% della dotazione organica dei Dirigenti della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 e che il numero dei contratti stipulati presso gli uffici di diretta collaborazione viene computato ai fini della determinazione del limite massimo di incarichi dirigenziali conferibili dalla Giunta

Regionale ai sensi del citato art. 19 a soggetti esterni all'Amministrazione Regionale;

8. di prevedere che per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, in comando o in fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza secondo il relativo ordinamento, per il periodo di durata del contratto e che i soggetti diversi dai dipendenti pubblici non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente; agli incarichi presso le unità organizzative non si applica la valutazione;

9. di stabilire che, il personale con qualifica dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, proveniente da altre Amministrazioni pubbliche o da aziende o organismi privati, debba produrre idonea documentazione volta a dimostrare l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale o posizione equipollente;

10. di disporre che agli oneri per il trattamento economico del personale esterno si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 6.23.57, e che in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, è necessario rendere indisponibili un numero di posti equivalenti sul piano finanziario;

11. di prevedere che il rapporto di lavoro del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente è regolato dal contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di permanenza in carica del Presidente della Giunta Regionale, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;

12. di stabilire che alla assegnazione del personale da adibire agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente debba provvedere il Dirigente dell'A.G.C. Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, sulla base della richiesta nominativa del Capo di Gabinetto; per i provvedimenti di assegnazione del personale dipendente della Giunta Regionale non è richiesto il nullaosta della struttura di provenienza; il personale, viene ripartito tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente con atto del Capo di Gabinetto; il Capo di Gabinetto provvede, altresì, alla stipula dei contratti del personale esterno;

13. di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alle Aree Generali di Coordinamento: Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale-Organizzazione e Metodo ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino